

**COMUNITA' MONTANA "SUOL D'ALERAMO"**  
COMUNI DELLE VALLI ORBA ERRO BORMIDA

**IL COMMISSARIO**

Premesso che la L.R. n. 24 del 17.12.2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei", entrata in vigore il 17.06.2008, modifica radicalmente la disciplina esistente in materia, con le seguenti determinazioni:

Dal 17.06.2008 la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi complessivi.

Si sottolinea inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis, la raccolta dei chiodini o famigliola buona, dei prataioli, della specie del genere morchella, delle gambe secche, dell'orecchione, del coprino chiomato e della mazza di tamburo è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della L.R. 24/2007.

La citata legge regionale consente la raccolta dei funghi epigei spontanei previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale. L'autorizzazione è personale ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta Regionale. Tale ricevuta costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, nonché della residenza del raccoglitore.

E' altresì ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità.

Per il triennio 2009-2011 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 20-11212 del 14.04.2009, ha stabilito l'importo di € 30,00 per il rilascio dell'autorizzazione di validità annuale da versare sul c.c. postale n. 12743159 intestato alla Comunità Montana Suol d'Aleramo.

Sulla ricevuta del versamento deve essere apposta una marca da bollo di € 14,62. L'autorizzazione annuale ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta dei funghi epigei spontanei solo sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi e al possesso dell'autorizzazione.

**RENDE NOTO**

che fino al 30.09.2009 la raccolta dei funghi sul territorio dei Comuni di BISTAGNO – CARTOSIO – CASSINELLE - CASTELLETTO D'ERRO – CAVATORE – DENICE – GROGNARDO – MALVICINO –MELAZZO – MERANA - MOLARE - MONTECHIARO D'ACQUI – MORBELLO – PARETO – PONTI – PONZONE – PRASCO - SPIGNO MONFERRATO – TERZO - VIGONE è vietata.

**La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a partire dal giorno**

**01 ottobre 2009**

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla citata Legge Regionale e l'accertamento delle violazioni sono affidate al personale del Corpo Forestale dello Stato, agli

**agenti di vigilanza dipendenti dalle province, alle Guardie di caccia e pesca, agli Agenti di polizia locale, urbana e rurale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie.**

**In caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di € 30,00 per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; per le violazioni alle modalità di raccolta (art. 2 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 L.R. 24/2007) si applica la sanzione di €90,00; per le violazioni in materia di autorizzazione alla raccolta (art. 3 commi 1 e 3 L.R. 24/2007) si applica la sanzione pecuniaria da €40,00 a €240,00.**

**E' possibile eseguire il controllo micologico dei funghi presso l'Ispettorato Micologico - Servizio Igiene dell'ASL22 sito in Acqui Terme, Via Alessandria 1.**

**Ponzone, li 24.09.2009**

**IL COMMISSARIO**